



FABIO MORI
NOTAIO

Repertorio n. 930

Raccolta n. 631

Verbale di Assemblea di Associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti cinque

(16 dicembre 2020)

in Toritto, nel mio ufficio secondario in Piazza Aldo Moro n. 53, innanzi a me dottor Fabio Mori, Notaio in Bari, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bari,
è comparso

ROTUNNO Dionisio, nato a Toritto (BA) il 15 settembre 1966 ed ivi domiciliato in via Dante Alighieri n. 39, codice fiscale RTN DNS 66P15 L220P, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione non riconosciuta denominata **"UN SORRISO PER LA VITA - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"**, in sigla **"USPV - ONLUS"**, associazione con sede in Toritto (BA) in via Salvo d'Acquisto n. 1, codice fiscale n. 07098740728, costituita con atto pubblico ricevuto dal Notaio Marco Tatarano in data 20 settembre 2010, Rep. 2323/1821 (Registrato a Bari il 29 settembre 2010 al n. 24102/1T).

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendo il relativo pubblico verbale, all'assemblea della predetta associazione **"UN SORRISO PER LA VITA - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"**, qui riunita, come consentito dall'art. 10 (dieci) del vigente statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione di nuovo statuto conforme al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (cosiddetto CTS ossia Codice del terzo Settore) per l'iscrizione dell'associazione al RUNTS (cosiddetto Registro Unico Nazionale Terzo Settore) nella sezione "Organizzazioni di volontariato";
2. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 10 (dieci) del vigente Statuto Associativo, il costituito ROTUNNO Dionisio il quale

CONSTATATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno e ora a norma di legge e del vigente Statuto;
- che sono presenti, in proprio tutti i 10 (dieci) associati aventi diritto di intervento e di voto, in regola con il pagamento delle quote associative, e precisamente:

- 1) GIORGIO Rocco, nato a Grumo Appula il 4 ottobre 1983, codice fiscale GRG RCC 83R04 E223Y;

Registrato a Bari
il 18/12/2020
al n. 47635
Serie 1T



- 2) BUCCOMINO Stefania, nata a Sesto San Giovanni il 26 marzo 1976, codice fiscale BCC SFN 76C66 I690D;
- 3) PARISI Francesca Simona, nata a Bari il 21 aprile 1972, codice fiscale PRS FNC 72D61 A662N;
- 4) ROTUNNO Dionisio, nato a Toritto il 15 settembre 1966, codice fiscale RTN DNS 66P15 L220P;
- 5) STRAGAPEDE Vincenza, nata a Bari il 21 gennaio 1984, codice fiscale STR VCN 84A61 A662E;
- 6) CATALDO Teresa Michela, nata a Bari il 7 ottobre 1979, codice fiscale CTL TSM 79R47 A662W;
- 7) CALABRESE Lorenzo, nato a Bari il 15 marzo 1975, codice fiscale CLB LNZ 75C15 A662J;
- 8) CASAVOLA Felice, nato a Bari il 30 gennaio 1961, codice fiscale CSV FLC 61A30 A662N;
- 9) TARANTINO Tiziana, nata a Bari il 5 dicembre 1982, codice fiscale TRN TZN 82T45 A662C;
- 10) LAVALLE Michele, nato a Grumo Appula il 11 maggio 1998, codice fiscale LVL MHL 98E11 E223W.

Si allega sotto la lettera "A" il foglio presenze dell'assemblea;

- che è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona di egli stesso ROTUNNO Dionisio, quale Presidente, PARISI Francesca Simona, quale Vice Presidente, e CATALDO Teresa Michela, quale consigliere e Tesoriere;
- che non è stato nominato un organo di revisione;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarando tutti i presenti di essere sufficientemente informati sugli stessi ed accettandone la discussione.

Aperta la seduta, prende la parola il Presidente, il quale, con il consenso dell'assemblea, passa alla trattazione congiunta di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In particolare il Presidente illustra all'Assemblea che si rende necessaria l'approvazione di un nuovo statuto della associazione che sia conforme al Codice del Terzo Settore che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (c.d. Enti del Terzo Settore) la cui disciplina risulta in parte già in vigore e in parte subordinata all'entrata in vigore del RUNTS (cosiddetto Registro Unico Nazionale Terzo Settore); in argomento, poiché la normativa in materia di ONLUS è prossima alla totale abrogazione proprio in virtù del disposto del Codice del Terzo settore, il Presidente espone all'assemblea l'opportunità che l'associazione, avendo adeguato lo Statuto, proceda all'iscrizione al RUNTS nella sezione "Organizzazioni di volontariato" allorché lo stesso sarà totalmente operativo e, nelle more, a quella nel competente registro



FABIO MORI
NOTAIO

Regionale previsto dalla legge n. 266/1991.

Il Presidente passa quindi ad analizzare articolo per articolo il contenuto del nuovo statuto, discutendolo con gli associati e dandone per intero lettura. Lo statuto si compone di 39 (trentanove) articoli, riguardanti precisamente: **Costituzione - Denominazione - Sede - Durata, Finalità e attività, Associati, Diritti e doveri degli associati, Perdita della qualità di associato, Volontari, Sostenitori, Lavoratori, Organi Sociali e Cariche Elettive, L'Assemblea, Consiglio Direttivo, Il Presidente, Il Tesoriere, Il Segretario, L'Organo di controllo, Revisore legale dei conti, Patrimonio, esercizio sociale e bilancio, Libri sociali, Pubblicità e trasparenza, Bilancio sociale e informativa sociale, Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni, Norma finale.**

Ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 1 (uno), relativamente alla sede dell'associazione, il Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, dichiara ed attesta che l'attuale sede legale risulta essere in Toritto (BA), in via Salvo d'Acquisto n. 1.

Detto statuto, nella sua versione aggiornata, è stato precedentemente distribuito agli associati che, pertanto, ne hanno esatta conoscenza.

A questo punto, non essendovi altro da trattare, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, udito quanto sopra esposto dal Presidente, all'unanimità con voto espresso per alzata di mano, come il Presidente dà atto

DELIBERA

- di approvare, articolo per articolo, e nel suo complesso, il nuovo testo dello statuto come illustrato in assemblea dal Presidente;

- di richiedere per l'associazione l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella apposita sezione destinata alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) allorché lo stesso sarà definitivamente istituito, assumendo la suddetta qualifica; nelle more, di provvedere alla iscrizione nel competente registro Regionale previsto dalla legge n. 266/1991;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo a produrre e perfezionare ogni altra documentazione ed istanza, a curare ogni altro aspetto contabile e/o organizzativo che sia utile, necessario o richiesto dalle competenti autorità sia ai fini fiscali sia ai fini delle sopra deliberate iscrizioni. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente mi consegna copia dello statuto come sopra approvato - ed io Notaio lo allego al presente atto sotto la lettera "B" - e dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti trentacinque.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), il presente atto

è esente dall'imposta di registro e da imposta di bollo in quanto ha lo scopo di adeguare lo Statuto associativo a modifiche o integrazioni normative.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura al comparente che lo approva, lo conferma, e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti quarantacinque.

Scritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia ed in parte integrato di mio pugno, consta di due fogli per sei pagine intere e quanto sin qui della settimana.

F.to: ROTUNNO Dionisio - Fabio MORI Notaio.

Allegato A alla
raccolta n. 63A

ASSOCIAZIONE "UN SORRISO PER LA VITA"				ELENCO SOCI	
				ASSEMBLEA DEL 16 DICEMBRE 2020	
N.	NOMINATIVO ASSOCIATO	CODICE FISCALE	PRESENTE IN PROPRIO	PRESENTE PER DELEGA	CONFERIMENTO DELEGA A...
1	GIORGIO Rocco	GRGRCC83R04E223Y	X		
2	BUCCOMINO Stefania	BCCSFN76C66I690D	X		
3	PARISI Francesca Simona	PRSFNC72T61A662N	X		
4	ROTUNNO Dionisio	RTNDNS66P15L220P	X		
5	STRAGAPEDE Vincenza	STRVCN84A61A662E	X		
6	CATALDO Teresa Michela	CTLTSM79R47A662W	X		
7	CALABRESE Lorenzo	CLBLNZ75C15A662J	X		
8	CASAVOLA Felice	CSVFLC61A30A662N	X		
9	TARANTINO Tiziana	TRNTZN82T45A662C	X		
10	LAVALLE Michele	LVLMLH98E11E223W	X		



20/11/2020

20/11/2020

Allegato "B" alla raccolta n. 631

STATUTO della Associazione

"UN SORRISO PER LA VITA"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore o, in sigla, CTS) e delle norme del codice civile in materia di associazioni, nel rispetto del numero minimo dei soci previsto dalla legge, l'associazione denominata **"Un Sorriso Per La Vita"**.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Toritto (BA). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nell'apposita sezione, l'acronimo "ODV" o l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, pertanto, la denominazione dell'associazione diventerà **"Un Sorriso Per La Vita - Organizzazione di Volontariato"** o, in forma abbreviata, **"Un Sorriso Per La Vita - ODV"**. L'associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 (cinque) del Codice del Terzo Settore:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- la formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della po-



vertà educativa;

- i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera C) della legge 6 giugno 2016 n. 106;
- l'alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti;
- l'agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modifiche ed integrazioni, o l'erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;
- la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- a) la tutela, la valorizzazione, il rispetto dei costumi e delle culture locali;
- b) la promozione della conoscenza e del dialogo interculturale, l'accoglienza ed integrazione sociale dei migranti;
- c) beneficenza e assistenza ai soggetti in stato di necessità;
- d) coordinare e rappresentare singoli progetti che hanno come oggetto la promozione, il finanziamento ed il coordinamento attuativo e finanziario di attività rivolte alla protezione della salute mediante le prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 del 6 giugno 2001, anche delle popolazioni in via di sviluppo, con progetti studiati ed allestiti da volontari del settore sanitario e non.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con lo svolgimento delle seguenti attività:

1. volontariato odontoiatrico;
2. beneficenza e cessione gratuita di alimenti (banco alimentare) o erogazioni di denaro (raccolta fondi attraverso la vendita di prodotti trasformati con progetti di agricoltura sociale), beni o servizi rivolti a citta-

dini che si trovino in situazioni di disagio economico e sociale (messa a disposizione di immobili anche in comodato d'uso);

3. organizzazione di iniziative e di campagne a carattere locale finalizzate alla raccolta dei fondi (con le modalità ed i limiti di cui agli artt., 7, comma 2, e 33 del CTS) a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell'associazione;
4. attività di formazione universitaria e post-universitaria, attraverso ore di tirocinio in ambulatorio;
5. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e dei giovani, anche attraverso la misura della messa alla prova, stipulando convenzioni con il Tribunale;
6. progetti ed attività rivolte alla protezione della salute;
7. gestione di alloggi sociali ed orti sociali;
8. attività volte alla tutela, alla valorizzazione, al rispetto dei costumi e delle culture locali.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestate l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Associati

Art. 7. Possono diventare associati dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle



associazioni di volontariato (ODV).

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione dell'associato è annotata nel libro degli associati.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante associato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

Diritti e doveri degli associati

Art. 10. Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di associato

Art. 11. La qualità di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui

alla lettera d) l'associato escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli associati che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori



Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione e il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto per l'adunanza mediante invio di lettera raccomandata a/r, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;

- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- approva il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero;
- procede eventualmente alla nomina ed alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro associato anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun associato può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si

procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque quando riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di

attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di associato.

Art. 25. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

E' eletto dai membri e tra i membri del Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Diretti-



vo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 (quattordici) del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

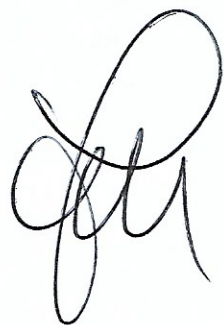
L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea degli associati elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea degli associati può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi (in conformità e nei limiti di cui all'art. 7, comma due, del D.Lgs. n. 117/2017);
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e pro-

duttive marginali (nei limiti di legge);

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e successive modifiche ed integrazioni, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote associative sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o disciplinate dalla legge.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (ai sensi de comma 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2, dello statuto.

In caso di estinzione o di scioglimento il patrimonio residuo dell'associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia,

con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs
117/2017 e alle loro eventuali variazioni.
F.to: ROTUNNO Dionisio - Fabio MORI Notaio.

**E' copia composta di 10 fogli
che io sottoscritto notaio certifico
conforme all'originale. Si rilascia
per l'uso che compete.**

Bari, 29 dicembre 2020

F. Mori

